

Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria della CASSA DI PREVIDENZA
DELLE FORZE ARMATE per gli esercizi 2013 – 2014

Relatore: Consigliere Stefano Siragusa

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati il rag. Michele Catapano

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 123/2015**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza dell'11 dicembre 2015;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la determinazione della Sezione di controllo sugli enti n. 30/2010 depositata il 23 aprile 2010, secondo cui sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze Armate è esercitato il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 259 del 1958;

visti i bilanci del suddetto ente nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmesse alla Corte, relativi agli esercizi finanziari 2013-2014;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, recante il regolamento di riordino delle Casse militari, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disposto il riordino delle Casse militari, nonché della Cassa ufficiali dell'Aeronautica Militare e della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica Militare, accorpandole, a far tempo dal 1° luglio 2010, nella Cassa di previdenza delle Forze Armate;

visti gli articoli 1913 – 1920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e gli articoli 73 – 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Stefano Siragusa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di Previdenza delle Forze Armate relativa agli esercizi finanziari 2013-2014;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione si evidenzia:

1) un positivo andamento del patrimonio netto, che passa da 626.731.981 euro del 2012, a 652.435.120,06 nel 2013 e a 692.484.546,13 nel 2014, in ragione del corrispondente incremento del risultato di esercizio;

2) un rapporto tra entrate contributive e spese per prestazioni previdenziali che presenta margini di miglioramento a beneficio dell'equilibrio gestionale;

3) la necessità che la Cassa di previdenza delle FF.AA. acquisisca preventivamente e stabilmente i dati relativi alla posizione di ciascun iscritto, sia a fini strettamente contabili, sia a fini di una più adeguata previsione, in una prospettiva di più lungo periodo, di un sostenibile rapporto tra prestazioni e contributi;

4) la necessità che venga definita nel più breve tempo possibile la verifica attuariale della gestione dei fondi previdenziali, proiettando gli elementi attivi (contributi e redditi patrimoniali) e passivi (prestazioni) riferiti a un arco temporale non inferiore a trenta anni, sulla scorta di ipotesi evolutive del numero degli iscritti e della situazione economico-finanziaria;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci relativi al 2013 e 2014 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come dianzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci 2013 e 2014 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di Previdenza delle Forze Armate.

L'ESTENSORE

f.to Stefano Siragusa

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Gallucci

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE PER GLI ESERCIZI 2013-2014

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Ordinamento, organizzazione, funzionamento. - *1.1* Gli organi. – 2. Attività istituzionali. - *2.1* Indennità supplementare e premio di previdenza. - *2.2* Assegno speciale. - *2.3* Prestiti. – 3. Rapporto contribuzioni-prestazioni. Principali problematiche. – 4. Bilanci consuntivi (premessa). - *4.1* Rendiconto finanziario. - *4.2* Conto economico. - *4.3* Situazione patrimoniale. - *4.4* Situazione amministrativa. – 5. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, in ordine alla gestione finanziaria attuata dalla Cassa di previdenza delle Forze Armate, istituita dal d.p.r. 4 Dicembre 2009 n. 211 previo riordino ed accorpamento di sette preesistenti Casse sottoelencate, relativamente agli esercizi finanziari 2013 e 2014 nonché sugli eventi più significativi verificatisi fino a data odierna.

L'ultimo referto, relativo all'esercizio secondo semestre 2010, al 2011 e al 2012 è stato reso con la determinazione n. 120 del 19.12.2014¹.

¹ Vedasi atti parlamentari Leg.16 Doc. XV, n. 415.

1. Ordinamento, organizzazione, funzionamento

La Cassa di previdenza delle Forze Armate è stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, recante il riordino delle casse militari a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il d.p.r. è stato successivamente abrogato ed il suo contenuto è stato trasposto negli articoli da 73 a 80 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90.

Con d.m. 1 luglio 2010 del Ministero della difesa, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state adottate le istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del citato Regolamento n. 211/2009.

La normativa menzionata è volta principalmente alla razionalizzazione degli organi collegiali e gestionali delle preesistenti casse militari di ciascuna Forza armata attraverso l'accorpamento in una sola unità strutturale delle previgenti sei casse, deputate alla gestione dei sette fondi previdenziali di categoria del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri; mantenendo tuttavia l'amministrazione separata delle diverse entità previdenziali e la tenuta di distinte evidenze contabili per i singoli istituti, come espressione dell'autonomia patrimoniale e previdenziale di ciascuno di essi.

La Cassa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è ente non economico ed è istituita nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa, rappresentando anche un ulteriore sviluppo del processo di integrazione interforze dello strumento militare nel suo complesso.

Presso la Cassa prestano attività lavorativa unità di personale alla cui retribuzione provvede tuttavia il Ministero della difesa.

L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del capo di Stato Maggiore della difesa ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.

La Cassa gestisce i fondi previdenziali nel rispetto delle norme istitutive delle casse militari e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, la disciplina in materia d'iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni istituzionali, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun Fondo.

Rispetto alle casse dell' ex INPDAP, la Cassa di previdenza delle Forze armate fornisce prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, dei Carabinieri e della Marina militare, dell'Aeronautica militare, provenienti dal servizio permanente o appartenenti alle categorie del complemento e della riserva di complemento nei cui riguardi, ai termini della legge 20 dicembre 1973, n. 824, si sia venuto a creare un rapporto di impiego continuativo, nonché ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri.

Funzione principale è quella di corrispondere agli iscritti, all'atto della cessazione dal servizio, una indennità denominata "indennità supplementare" per gli ufficiali (di Esercito, Marina militare, Carabinieri ed Aeronautica), e "premio di previdenza", per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri.

Le entrate della Cassa sono costituite, principalmente, dai contributi posti a carico dei militari interessati, iscritti "ex lege", sulla base della legge 5 luglio 1965, n. 814, e dai proventi del patrimonio. Non è peraltro prevista alcuna forma di contribuzione esterna.

L'aliquota percentuale delle ritenute sugli stipendi, cui tutti gli iscritti ai Fondi e alle casse, precedenti erano assoggettati dall'Amministrazione della Difesa, veniva rapportata – eccetto che per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri (i quali beneficiavano dell'assegno speciale², avente funzione integrativa del trattamento di quiescenza) - al due per cento dello 80 per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità in godimento dell'iscritto che avesse versato il contributo per almeno dieci anni, per ogni anno di servizio prestato³ e in tale misura continua a essere applicata nella nuova Cassa.

Per gli Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, le ritenute ammontano, invece, al 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità.

1.1 Gli organi

Sono organi della Cassa:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

² V. la legge 9 maggio 1940, n.371.

³ V. legge 5 luglio 1965, n. 814.

Il Presidente

è il rappresentante legale dell'Ente, del cui funzionamento risponde al Consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa; convoca il C.d.A. e segue l'attuazione delle relative deliberazioni. Viene scelto tra i membri effettivi del Consiglio di amministrazione di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate.

Il Consiglio di Amministrazione,

Organo collegiale posto al vertice della Cassa, detentore della potestà dispositiva, è costituito attualmente da 13 membri titolari, (e 9 supplenti) nominati con decreto del Ministro della difesa. Ha inoltre poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun Fondo previdenziale.

Questa la composizione del Consiglio:

- a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di F.A., di cui 2 membri per l'Esercito, 2 membri per la Marina militare, 2 membri per l'Aeronautica militare e 3 membri per l'Arma dei Carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di Stato Maggiore di F.A. e dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati i nove supplenti;
- b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa;
- c) un rappresentante degli Ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo, su proposta delle associazioni di categoria.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Collegio dei Revisori

il cui compito, sostanzialmente, è quello di controllare la regolarità delle operazioni amministrativo-contabili disposte dal Consiglio di amministrazione, è costituito da 7 membri effettivi e 2 supplenti, nominati con decreto del Ministro della Difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio in rappresentanza di ciascuna F.A. e proposti dal

rispettivo Capo di Stato Maggiore di F.A. e dal Comandante Generale dall'Arma dei Carabinieri, uno è designato dalla Corte dei conti e due sono designati dal Ministero dell'Economia e Finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze Armate. Le funzioni di presidente del Collegio sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo. Il Collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente del Collegio.

Gli incarichi negli organi della cassa non rivestono carattere esclusivo. Il personale vi opera come compito accessorio rispetto all'attività di servizio primaria, svolta in qualità di appartenente alle Forze armate ovvero di altra amministrazione od Organo di controllo.

I membri degli organi collegiali e i relativi supplenti, incluso l'esperto del settore attuariale, prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Completa la configurazione dell'Ente un "Ufficio di Gestione", previsto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento di riordino delle Casse militari, che ha una dipendenza funzionale dalla Cassa di Previdenza delle Forze armate e una dipendenza gerarchica e per il supporto logistico-amministrativo, dallo Stato Maggiore Difesa - I Reparto.

Questa struttura amministrativa, esterna alla Cassa di previdenza delle Forze armate, è incaricata di garantire la gestione, il supporto e il funzionamento della Cassa e dei singoli fondi previdenziali di categoria del personale militare, che continuano ad essere dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile; è preposto anche alle relazioni con il pubblico e gestisce, inoltre, il contenzioso. In particolare, l'Ufficio provvede alle attività previdenziali di diretto interesse degli iscritti, in termini di contribuzioni ed erogazioni, con riferimento all'andamento delle disponibilità dei fondi previdenziali per far fronte ai compiti istituzionali, sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario. Il capo dell'Ufficio di gestione, in quanto responsabile dell'attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali, economiche e finanziarie della Cassa e sottoscrive i relativi atti e le scritture contabili.

Le spese di funzionamento del menzionato Ufficio, comprese le spese per il personale, in regime di avvalimento dai ruoli della Difesa, sono a carico del Ministero e non incidono sulla gestione finanziaria della Cassa stessa.

2. Attività istituzionali

2.1 Indennità supplementare e premio di previdenza

Come accennato, la Cassa eroga agli iscritti cessati dal servizio attivo con diritto a trattamento di quiescenza (o ai loro eredi) un assegno "una tantum" denominato per gli ufficiali "indennità supplementare" e per i sottufficiali "premio di previdenza" integrativo dell'indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto d'impiego.

L'indennità supplementare, erogata *una tantum*, è distinta dalla "buonuscita" a suo tempo corrisposta dall'INPDAP (oggi confluita nell'INPS), in base ad un meccanismo previdenziale tipico del sistema "retributivo" e alla erogazione delle somme disponibili per "ripartizione", operando così settorialmente, nelle medesime attività di previdenza complementare in favore delle rispettive categorie.

L'indennità supplementare è erogata agli Ufficiali delle FF.AA. allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo (art. 1914, quarto comma, del D.lgs. 66/2010); sono tuttavia previste deroghe (dall' art.1, primo comma, del d.m. Difesa del 24 settembre 2012), come di seguito riportato:

- agli Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo;
- agli Ufficiali della Marina Militare, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo il 50% dell'ammontare previsto e il restante 50% allo scadere del 3° anno;
- ai Sottufficiali delle FF.AA. e agli Appuntati e Carabinieri dell'Arma l'indennità è erogata in unica soluzione entro 120 giorni dal collocamento in congedo.

Come si può rilevare, sussistono tempistiche diverse in ordine alla concessione dell'indennità supplementare che derivano dall'autonomia gestionale che le preesistenti casse militari avevano prima dell'accorpamento nell'attuale Cassa di previdenza, poiché ciascun organismo aveva una legge istitutiva propria e decreti ministeriali "ad hoc" per la disciplina della materia in esame. Tale situazione è risultata confermata con l'approvazione del d.m. del 24 settembre 2012.

L' ereditata eterogeneità dei trattamenti tra soggetti parigrado di diverse forze armate suggerisce, peraltro, l'opportunità di una rivisitazione normativa che armonizzi la materia per tutte le FF.AA. interessate, previa verifica attuariale delle ricadute previdenziali conseguenti.